

Saggi / Essays

Vulnerabilità e cura nell'orizzonte dello Stato costituzionale di diritto

LUCIA RE*

Vulnerability, Care and the Constitutional State

Abstract: The so called “vulnerability turn” mainly involved ethics. This line of thought encountered with feminist analyses, especially with those developing an “ethics of care”. In the following pages I will recall the main stages of contemporary philosophical reflection on vulnerability, focusing on the relationships between vulnerability theory and some versions of the ethics of care. I will then try to suggest how the theses concerning vulnerability (and care), which today are predominantly held by North-American scholars, can be employed in Europe, in the light of the evolution of the “Constitutional rule of law”.

Keywords: Vulnerability, Care, Equality, Feminist theory.

1. Vulnerabilità e cura

La riflessione sulla vulnerabilità in epoca contemporanea si è sviluppata soprattutto nel campo dell'etica. Ad essa hanno contribuito le analisi femministe, in particolare le tesi di quelle autrici che hanno teorizzato una “etica della cura”. Nelle pagine che seguono ripercorrerò brevemente alcune tappe del pensiero filosofico contemporaneo della vulnerabilità, concentrandomi appunto sui nessi fra questo e alcune versioni dell'etica della cura. Cercherò quindi di offrire degli spunti per valutare come i risultati della riflessione sulla vulnerabilità (e sulla cura), che oggi è essenzialmente di matrice statunitense, possano essere impiegati in ambito europeo continentale, alla luce della evoluzione dello Stato costituzionale di diritto.

La riflessione contemporanea sulla vulnerabilità trae spunto dalle opere di alcune filosofe e filosofi del Novecento come Simone Weil, Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas e Paul Ricoeur¹, che si sono concentrate soprattutto sulla “vulnerabilità ontologica”, intesa come una condizione universale che accomuna tutti gli esseri umani in quanto “esposti alla ferita”². Questa esposizione deriva sia dalla fragilità della natura

* Professoressa associata di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Firenze.

umana, sia dall'essere in relazione con gli altri. Soffermarsi sulla vulnerabilità significa, in questa prospettiva, anche interrogarsi sui legami sociali e sulla violenza.

A partire dagli anni Duemila questa linea di pensiero è stata ripresa e approfondita da Judith Butler e, in Italia, da Adriana Cavarero. A Butler si deve, in particolare, l'aver coniugato l'analisi della vulnerabilità ontologica universale, legata al nostro essere "corpo" – che Butler chiama "precariousness" – con la messa in evidenza delle vulnerabilità particolari, socialmente prodotte – quella che l'autrice ha definito "precarity"³. Mentre Butler insiste sulla idea della esposizione all'altro (non solo e forse non tanto in senso fisico, quanto nel senso del nostro essere fin dalla nascita "impinged upon", segnati, dalla relazione), Cavarero sottolinea come la relazione interpersonale sia stata di proposito rappresentata storicamente come necessariamente conflittuale, violenta, laddove l'essere esposti alla ferita, inermi, è ciò che in molti casi fa di noi i destinatari non della violenza altrui, ma della cura⁴. Butler e Cavarero muovono dunque entrambe dall'etica per immaginare una politica nella quale la violenza possa essere spostata dal centro al margine della scena⁵. Per Butler, tuttavia, non solo la riflessione sulla vulnerabilità ontologica si coniuga con l'analisi della vulnerabilità prodotta socialmente e distribuita in modo ineguale⁶, ma la vulnerabilità ontologica è necessariamente conosciuta dai singoli nelle forme della sua distribuzione differenziale, sociale ed economica⁷. La vulnerabilità che sperimentiamo dipende dunque dalle reti di protezione di cui possiamo o non possiamo avvalerci. L'esperienza che abbiamo della vulnerabilità è collegata ai rapporti di potere presenti in una società.

Come sottolinea Butler, il neoliberalismo ci pone in una condizione paradossale. Il suo imperativo etico è infatti quello della responsabilità individuale: il soggetto neoliberale è l'"imprenditore di se stesso". Ma la precarietà ("precarity") prodotta dal mercato e dalla progressiva dismissione dello Stato sociale rende impossibile ai più inverare questo modello etico-sociale⁸. L'individuo, nell'odierna "società della prestazione"⁹ è dunque privato del legame sociale, sempre più esposto alla precarietà ("precarity") dal venire meno delle protezioni statali (e sociali), preso all'interno di meccanismi biopolitici volti a disintegrarne la soggettività: corpo, personalità, relazioni sociali sono "messi a valore" o sono "scartati"¹⁰. Vulnerabilità, cura, protezione sono dunque, in questa prospettiva, collegate e chiamano in causa il ruolo dello Stato.

Una teoria etica attenta a individuare le forme particolari di vulnerabilità si era già sviluppata, prima delle analisi di Butler e Cavarero, nel corso degli anni Ottanta del Novecento. Essa trae dal "principio della vulnerabilità" ("vulnerability principle") indicazioni di tipo etico-normativo. È stato soprattutto Robert Goodin a sostenere, nell'opera *Protecting the Vulnerable. A Reanalysis of Our Social Responsibilities*¹¹, che la maggioranza delle nostre responsabilità morali ("special responsibilities") deriva dal fatto che alcuni soggetti si trovano nei nostri confronti in una posizione di dipendenza, dipendono cioè dalle nostre azioni e dalle nostre scelte. Nascono da ciò, ad esempio, le responsabilità familiari e affettive, ma anche molte responsabilità verso altri attori sociali e verso la collettività in generale. La vulnerabilità è dunque, in questa prospettiva, la fonte primaria degli obblighi morali e deriva da relazioni che, in molti casi, non sono "scelte" dai soggetti.

Per Goodin la vulnerabilità è un concetto relazionale: si è vulnerabili rispetto alle azioni e alle scelte di qualcuno. Questa idea dell'etica, ancorata alla vulnerabilità, ri-

chiama da vicino le teorie femministe coeve dell'etica della cura, in particolare le tesi di Virginia Held¹². Questo filone della critica femminista si rivolge al contrattualismo – e ancor più al neo-contrattualismo – con l'obiettivo di portare alla luce i vincoli di dipendenza nascosti dal paradigma della cittadinanza democratica¹³.

L'analisi dei rapporti di dipendenza e delle loro implicazioni è stata approfondita negli anni Novanta da un'altra filosofa femminista, Eva Feder Kittay. In *Love's Labor*¹⁴, così come nel saggio *Dependency*¹⁵, l'autrice denuncia come falsa la concezione liberale dell'eguaglianza come teorizzata da Rawls, in quanto essa occulta il fatto che nella società molte persone si trovano in condizione di dipendenza. Vi è infatti una "dipendenza inevitabile", che accomuna tutti in diverse fasi della vita (infanzia, età avanzata, malattia), e vi sono situazioni particolari di dipendenza, come quella che caratterizza le persone con disabilità e coloro che di queste persone di prendono cura (*care givers*). Tradizionalmente i maschi adulti (bianchi) sono stati rappresentati come "indipendenti" perché la cura dei "dipendenti" è stata relegata alla sfera privata ed è stata assegnata alle donne.

L'opera di Kittay incrocia i *disability studies* e i *feminist disability studies*¹⁶ e ha per obiettivo di mostrare come la cura e la dipendenza siano un problema di natura pubblica. Per Kittay le istituzioni devono considerare la gestione della dipendenza come un obiettivo prioritario. In questa ottica, tanto la vulnerabilità universale, quanto le vulnerabilità particolari devono essere affrontate non come fonte di insicurezza, ma come una costante di qualsiasi società umana. Si tratta dunque non di proteggere, paternalisticamente, i vulnerabili, ma di garantire la giustizia sociale¹⁷.

L'analisi di Kittay sulla dipendenza è stata ampliata da Martha Fineman. Con Kittay, e ancor più con Fineman, la riflessione sulla vulnerabilità si allontana dal campo dell'etica allargandosi alla filosofia politica e alla filosofia del diritto. Per Fineman non solo la protezione nei confronti delle diverse forme di vulnerabilità – tanto quella universale quanto quelle particolari – è un problema pubblico, ma lo Stato esiste proprio per rispondere alla vulnerabilità dei cittadini. Il "paradigma della vulnerabilità" promosso da Fineman mira dunque a ridisegnare l'azione istituzionale.

Due sono i saggi di Fineman sul tema che hanno avuto particolare eco nel dibattito sulla presa in carico della vulnerabilità da parte dello Stato: *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*¹⁸ e *The Vulnerable Subject and the Responsive State*¹⁹, che sviluppa le tesi del saggio precedente. In *The Vulnerable Subject* Fineman sostiene che il richiamo alla vulnerabilità ontologica universale possa condurre a oltrepassare gli stretti confini del diritto antidiscriminatorio in direzione di una concezione più sostanziale di uguaglianza. La ridefinizione del soggetto a partire dalla sua ontologica vulnerabilità (soggetto vulnerabile vs. soggetto autonomo e indipendente di una certa tradizione liberale) consente di "espandere le idee correnti sulla responsabilità dello Stato nei confronti degli individui e delle istituzioni"²⁰. Essa permette inoltre di denunciare l'inganno che si cela dietro al mito dell'autonomia proprio del liberalismo statunitense *mainstream*, ossia la dissimulazione del fatto che "le istituzioni sociali giocano un ruolo significativo nel mantenere ed estendere la disuguaglianza"²¹.

L'approccio della vulnerabilità si presenta così come post-identitario e anche come un superamento della teoria della intersezionalità: "non sono le identità multiple –

scrive Fineman – che si intersecano per produrre disuguaglianze composite (...), piuttosto sono i sistemi di potere e di privilegio ad interagire per produrre reti di vantaggi e di svantaggi”²². Sia le identità che le disuguaglianze sono infatti prima di tutto un prodotto delle pratiche istituzionali. Muovendo da queste premesse, l’approccio della vulnerabilità consente per Fineman di costruire coalizioni larghe contro le disuguaglianze sociali.

L’autrice sembra in qualche modo avvicinarsi a Nancy Fraser²³ quando sostiene l’insufficienza della prospettiva del mero riconoscimento e la necessità di realizzare una migliore distribuzione delle risorse. Se il lessico di Fraser è però quello europeo, che richiama le nozioni di “giustizia sociale” e redistribuzione delle risorse materiali e non solo di riconoscimento, il lessico di Fineman si radica nella teoria politica e del diritto statunitense. Le risorse sono descritte come “assets” attraverso i quali lo Stato conferisce privilegi ad alcuni e alloca svantaggi ad altri. L’obiettivo dell’approccio della vulnerabilità è svelare questa dinamica – che la prospettiva della eguaglianza formale non consente di individuare – per chiedere che lo Stato assuma come faro della sua azione l’eguaglianza sostanziale e svolga un ruolo attivo per combattere le disuguaglianze sociali, sia attraverso le istituzioni pubbliche (politiche di tassazione, *welfare*, etc.), sia supervisionando l’agire delle istituzioni considerate private (la famiglia, le corporation, le associazioni, etc.). Attraverso la teoria della vulnerabilità, Fineman chiede dunque un ritorno all’autorità regolativa dello Stato in favore della eguaglianza sostanziale e insiste per un primato della legislazione sul diritto giurisdizionale.

In *The Vulnerable Subject and the Responsive State* l’autrice sottolinea la tensione – tipica del sistema statunitense come di ogni liberal-democrazia – fra autonomia e uguaglianza, sostenendo però che si debba “invertire la posizione dell’eguaglianza nella politica americana come valore dipendente, ovvero come valore che è visto attraverso la lente dominante dell’autonomia”²⁴.

Obiettivo polemico di Fineman è una concezione “libertarian” dell’autonomia. La filosofa argomenta contro le teorie dello Stato minimo, ma anche contro un “comune sentire”, una cultura *mainstream* che orienta il sistema giuridico statunitense e che è ispirata a una interpretazione radicale del liberalismo. La critica al “mito dell’autonomia” era del resto al centro di una sua opera precedente al “vulnerability turn” – *The Autonomy Myth. A theory of dependency*²⁵ – nella quale Fineman aveva denunciato il ruolo che il mito dell’autonomia gioca nella retorica politica e nel discorso popolare statunitense. Si tratta di un mito che interpreta l’autonomia in termini molto ristretti, collegandola all’autosufficienza economica e “a un senso di separazione dagli altri all’interno della società”²⁶. L’autonomia, così intesa, e la vulnerabilità sono contrapposte. Lo Stato deve diventare “responsive” nei confronti di tutte le forme di vulnerabilità (sia ontologiche che socialmente prodotte).

Obiettivo di Fineman, come di Kittay e di un’altra importante teorica dell’“etica della cura”, Joan Tronto, è politicizzare la cura, mostrare che non si tratta di una “questione privata”, non solo perché se lasciata al privato la cura pesa prevalentemente sulle spalle di alcuni soggetti – in particolare delle donne cui storicamente sono stati affidati i compiti di cura – ma anche perché la cura (il lavoro di “riproduzione” nel lessico delle economiste femministe marxiste) è l’architrave sul quale poggia l’intera società.

Fineman e Kittay insistono sulla necessità di riformulare l'azione dello Stato in funzione dei bisogni dei cittadini, mettendo in secondo piano la promozione dell'autonomia individuale. Joan Tronto, invece, prima in *Confini morali*²⁷ e poi in *Caring Democracy*²⁸, inserisce il tema della cura all'interno di una cornice dichiaratamente liberal-democratica. Nel rispondere ai bisogni – nel farsi carico della vulnerabilità per usare il lessico di Fineman – lo Stato non deve assumere un carattere caritatevole, assistenziale, né paternalistico. Al contrario, l'agire istituzionale deve essere organizzato coinvolgendo nella progettazione e nell'attuazione delle politiche i destinatari della cura. Le pratiche di cura sono cioè per Tronto pratiche di democrazia che debbono rafforzare l'*agency* dei soggetti. Per Tronto: “pensare alle persone come interdipendenti ci consente di capire tanto gli elementi della vita umana che dipendono dall'autonomia, quanto quelli che dipendono dalle relazioni in cui siamo coinvolti”²⁹. Il valore della cura non si contrappone dunque ai valori liberali, ma li integra, potremmo anche dire che li corregge. Esso, inoltre, consente di denunciare le ingiustizie sociali portando alla luce relazioni di potere che a lungo sono rimaste invisibili. Cura, vulnerabilità e giustizia sociale sono dunque connesse.

Tronto vede chiaramente il rischio di paternalismo (o maternalismo) che la valorizzazione della cura come ideale politico porta con sé³⁰ e denuncia altresì il rischio di particolarismo: ciascuno, impegnato a conferire valore alle relazioni di cura in cui è immerso, può perdere di vista il quadro sociale più ampio (può chiudersi, come già aveva paventato Tocqueville, “nel cerchio dei piccoli interessi domestici”). La cura però può anche rafforzare la partecipazione democratica. La democrazia è infatti descritta da Tronto come un “prendersi cura insieme”, un “caring with”. A partire dalla cura, la democrazia può essere ridefinita. Ciò non implica una visione irenica della cura: la cura è oggetto di conflitti, che riguardano la iniqua distribuzione delle responsabilità di cura a livello sociale. Essa determina inoltre l'istaurarsi di relazioni di potere (prima di tutto fra *care givers* e *care receivers*) ed è anche guidata da interessi. L'obiettivo di Tronto è allora portare alla luce le ingiustizie legate alla distribuzione dei compiti di cura e lavorare a un mutamento che, al contempo, democratizzi la cura e riorienta l'agire sociale e istituzionale democratico a partire da una valorizzazione (e da una redistribuzione) dei compiti di cura.

2. Il ruolo dello Stato

Tronto, Kittay, Fineman chiamano in causa lo Stato contro la gestione esclusivamente privatistica della cura, della dipendenza, della vulnerabilità. Queste autrici non si limitano però a denunciare l'assenza di uno Stato che risponda ai bisogni, o che si faccia carico delle vulnerabilità individuali e di alcuni gruppi sociali. Sia Tronto che Fineman, in particolare, si mostrano consapevoli del fatto che il confinamento della cura alla sfera privata è una scelta operata dallo Stato: questo, da un lato, inquadra la cura come una questione femminile che deve essere gestita in primo luogo dalla famiglia; dall'altro, soprattutto dopo la rivoluzione femminista degli anni Settanta e Ottanta del Novecento, considera la cura come un bene acquistabile sul mercato.

Privatizzazione della cura non significa tuttavia *laissez-faire*. Lo Stato è infatti ripetutamente intervenuto nel plasmare la famiglia e nel costruire i ruoli di genere, così come nell'orientare il mercato della cura. Tronto e Fineman non trascurano che lo Stato abbia avuto un ruolo in questa direzione. Tuttavia, queste autrici mancano, a mio avviso, di enfatizzare a sufficienza questo dato³¹. Esse lo inquadrano prevalentemente come un problema di cultura e di scelte politiche, senza legare tale cultura e tali scelte a un più complesso sviluppo dello Stato su basi patriarcali e (oggi) neo-patriarcali³².

Il mercato della cura contemporaneo è un mercato globale nel quale le migrazioni internazionali giocano un ruolo centrale³³. Ciò non significa che, in molti casi – penso ad esempio al caso italiano – esso non sia un mercato regolato. Lo Stato infatti interviene, anche pesantemente, in questo mercato, attraverso le politiche del lavoro e, ancora di più, attraverso le politiche migratorie. Spesso, sia sull'uno che sull'altro fronte, le pratiche degli attori istituzionali lasciano però scientemente un ampio spazio a forme “creative” di gestione da parte degli attori sociali. In molti casi sono proprio la regolamentazione restrittiva e le complicazioni burocratiche, unite alla scarsa implementazione delle regole, a favorire il diffondersi di pratiche irregolari e/o illegali³⁴. Vulnerabilità e cura non sono cioè trascurate. Lo Stato non se ne disinteressa. Piuttosto, le gestisce secondo una logica che da disciplinare³⁵, in epoca neoliberale, diviene biopolitica³⁶, rafforza le gerarchie sociali e prevede la produzione di “vite di scarto”³⁷. Il circuito dell'esclusione è così gestito attraverso la combinazione di sempre più miseri servizi assistenziali – che conservano, nelle retoriche e nei modelli di gestione, una impostazione disciplinare, ma che sono in realtà riorientati in direzione della esclusione di una popolazione sempre più “eticamente connotata” – e istituzioni dello Stato penale e del circuito penale-migratorio che hanno talora anche esplicitamente assunto come obiettivo la neutralizzazione dei “poveri immeritevoli”, per lo più “stranieri” o membri di “minoranze etniche” (il “penal industrial complex” negli Stati Uniti³⁸; in Europa un circuito penale-migratorio gestito in parte dallo Stato in parte dal terzo settore, nel quale sovente si confondono logiche repressive, logiche assistenziali-caritatevoli e interessi economici).

In questo quadro, il richiamo alla vulnerabilità – soprattutto se ascritta ad alcune categorie di soggetti – può assumere un significato ambivalente se non è collegato – come lo collega Fineman – a una “vecchia” nozione come quella di uguaglianza, in particolare nella sua accezione sostanziale³⁹.

3. Vulnerabilità e uguaglianza

La messa in evidenza delle relazioni di dipendenza, il paradigma della vulnerabilità e l'etica della cura possono arricchire il nostro modo di intendere l'uguaglianza sostanziale, ma non possono sostituirla. In *The Vulnerable Subject and the Responsive State* Fineman chiarisce subito che uno Stato “more responsive” corrisponde a una società più eguale⁴⁰. I suoi obiettivi polemici sono, da una parte, l'uguaglianza intesa in senso meramente formale, dall'altra, il diritto antidiscriminatorio statunitense dove “ogni guadagno acquisito da un individuo che appartiene a una minoranza diventa

una giustificazione per abbandonare la ricerca dell'uguaglianza sostanziale⁷⁴¹. Fineman auspica un maggiore coinvolgimento dello Stato nelle politiche volte a ottenere l'uguaglianza sostanziale e, guardando chiaramente al modello europeo, chiede un cambiamento della cultura politica, giuridica e istituzionale statunitense, che consenta ai poteri legislativo ed esecutivo di divenire il centro di propulsione e attuazione delle politiche di uguaglianza. In questo quadro, il potere giudiziario ha un ruolo di supervisione. Esso ha il compito di rispondere alle rivendicazioni degli individui, mettendo fine a quella che l'autrice chiama la "jurisprudence of identity and discrimination"⁷⁴², poiché "la promessa dell'uguaglianza non deve essere condizionata dal fatto che si appartenga o meno a una categoria identitaria"⁷⁴³. L'uguaglianza deve essere intesa come universale. Il richiamo alla vulnerabilità serve allora, soprattutto a Fineman, per giustificare l'impegno dello Stato nei confronti dell'uguaglianza sostanziale. La necessità di rispondere alla vulnerabilità diviene così la base delle politiche di uguaglianza. Per Fineman l'impegno dello Stato in favore della uguaglianza "è radicato in una comprensione della vulnerabilità e della dipendenza". Esso ha come preconditione inoltre il fatto che si riconosca che "l'autonomia non è una caratteristica naturale della condizione umana, ma è un prodotto delle politiche sociali"⁷⁴⁴.

Analogamente, per Tronto, la base della democrazia è l'uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale. Compito delle istituzioni democratiche è realizzarla nonostante l'economia di mercato produca continuamente disuguaglianze. Potremmo dire che la posizione di Tronto richiama quella di Luigi Ferrajoli, per il quale "l'uguaglianza si rivela (...) come la condizione giuridica sia della dimensione formale che della dimensione sostanziale della democrazia"⁷⁴⁵.

In ambito europeo – e particolarmente in ambito italiano – l'uguaglianza sostanziale è da tempo il valore fondamentale sul quale si basa lo Stato costituzionale di diritto⁷⁴⁶, che, come ha ricordato Geminello Preterossi, è necessariamente anche Stato sociale, dal momento che il funzionamento del *welfare* assicura "il quadro costituzionale 'materiale'⁷⁴⁷. La crisi dello Stato sociale si traduce dunque in una crisi della democrazia. Ed è nel corso di questa crisi che le scienze sociali europee e il diritto hanno iniziato a riferirsi al dibattito statunitense sulla vulnerabilità. Il rischio è allora che questo paradigma venga giocato non per rinnovare da una prospettiva femminista e post-identitaria lo Stato costituzionale di diritto, ma per contribuire alla sua erosione. Ciò vale soprattutto quando il richiamo alla vulnerabilità serve a designare i "gruppi vulnerabili" meritevoli di tutela, quasi che la protezione di tali gruppi fosse un "dovere morale" dello Stato. Si tratta di una logica paternalistica e stigmatizzante, che per di più può produrre una forma di "vulnerabilità" socialmente costruita (quella che Catriona Mackenzie, Wendy Rogers e Susan Dodds hanno definito la "vulnerabilità patogenica"⁷⁴⁸). Non solo, ma una simile retorica della "vulnerabilità" mira sovente a sopprimere, o a mettere in secondo piano, il riferimento ai diritti sociali. Come ha sostenuto Ferrajoli, è proprio l'ineffettività di tali diritti, legata alla insufficienza delle garanzie previste per la loro implementazione, a costituire oggi il problema della democrazia. L'uguaglianza è infatti la base della coesione sociale. La disgregazione provocata dalle disuguaglianze è all'origine del "deperimento della sfera pubblica" e dell'idea stessa di "interesse generale". Tale condizione erode il senso civico e la solidarietà sociale.

Mi pare allora che si possa concordare con Ferrajoli quando afferma che “il processo ricostituente delle democrazie costituzionali nazionali non richieda nessuna invenzione, ma semplicemente l’attuazione, giuridicamente dovuta, dei progetti normativi formulati nelle costituzioni. Richiede perciò, in primo luogo, la rifondazione della sfera pubblica attraverso la riaffermazione e lo sviluppo delle garanzie dei diritti sociali e delle relative funzioni e istituzioni di garanzia”⁴⁹. E, analogamente, è opportuno il richiamo di Ferrajoli alla contrapposizione fra “Stato dei diritti”, fondato appunto sulla titolarità dei diritti sociali da parte dei cittadini, e “Stato sociale burocratico”, ovvero lo Stato assistenziale che offre prestazioni sociali. Quest’ultimo infatti, lungi dall’essere un modello superato, sembra tornare in auge laddove complesse mediazioni burocratiche sono istituite per limitare il *welfare* universale secondo la governamentalità neoliberale (si pensi all’università o alla salute)⁵⁰.

Come ha ricordato Fabio Ciaramelli, le democrazie costituzionali si caratterizzano per aver superato il formalismo della razionalità giuridica e aver vincolato il diritto alla realizzazione di contenuti concreti⁵¹. E proprio su “una rete di obblighi imposti a garanzia dei diritti sociali” si fonda, secondo Ferrajoli, lo Stato sociale di diritto⁵². Richiamare la sua teoria dello Stato costituzionale di diritto – e il progetto politico che la anima – non significa tuttavia disconoscere il ruolo della interpretazione, né quello della politica. Come Ferrajoli stesso riconosce, il ruolo di quest’ultima, non solo è rilevante, ma attiene alla costruzione stessa della democrazia, nonché alla “rifondazione costante (...) del patto costituzionale attraverso la rappresentanza delle lotte sociali e delle istanze riformatrici espresse dalla società”⁵³. Per quanto concerne il ruolo della interpretazione, ancora una volta, è Ferrajoli stesso, pur aderendo a una ideologia normativa di stampo giuspositivista, a riconoscere l’interpretazione come un passaggio ineludibile. I progetti normativi formulati nelle costituzioni sono infatti necessariamente attuati attraverso processi di carattere interpretativo – la giurisprudenza costituzionale *in primis* – che, negli anni, hanno contribuito di volta in volta a riadattare tali progetti alle nuove sfide⁵⁴. Ed è proprio sul piano interpretativo che la sfida posta dalle teorie della vulnerabilità e della cura appare particolarmente rilevante. Com’è noto, infatti, il riferimento alla vulnerabilità è già presente, tanto nella giurisprudenza nazionale, quanto in quella europea⁵⁵. Esso appare funzionale, in alcuni casi, alla valorizzazione degli obblighi proattivi degli Stati nella tutela dei diritti umani e al rafforzamento dell’uguaglianza sostanziale⁵⁶, in altri casi, invece, all’indebolimento delle garanzie, operando come uno standard restrittivo (i diritti sono tutelati solo se il soggetto che li rivendica dimostra di essere in una condizione di particolare vulnerabilità). La costruzione *bottom-up* di una nozione emancipante di vulnerabilità⁵⁷ potrebbe allora favorire un affinamento della interpretazione del principio di eguaglianza.

In altre parole, la riflessione sulla vulnerabilità e sulla cura può avere un rilievo significativo, nella direzione auspicata da autrici come Fineman, Tronto e Kittay, se serve a rafforzare il “progetto politico e giuridico” della eguaglianza sostanziale, funzionando, come scrive Fineman, come uno “strumento euristico” che consente di svelare forme di disuguaglianza a lungo rimosse dal dibattito pubblico (e anche da quello dottrinale e giurisprudenziale), e, in primo luogo, le disuguaglianze dovute a una distribuzione iniqua della cura. Tali disuguaglianze sono nel mondo contempo-

raneo legate prima di tutto al genere, ma anche ad altri fattori, quali le appartenenze nazionali e di classe. Esse non potranno essere affrontate se non si restituirà al lavoro di cura valore sociale⁵⁸. Si tratta di un passaggio affatto scontato, che implica la messa in discussione, sul piano politico, sociale e giuridico, del principale architrave del sistema patriarcale.

Allo stesso tempo, il modello dello “Stato sociale dei diritti”, che è al contempo “Stato costituzionale di diritto”, consente di correggere il rischio delle derive paternalistiche/maternalistiche e illiberali cui possono condurre alcune interpretazioni del paradigma della vulnerabilità (e della cura). Come ha ricordato Ferrajoli, infatti, l’uguaglianza, sia formale che sostanziale, è da intendersi, all’interno del modello dello Stato sociale dei diritti, come uguaglianza nei diritti⁵⁹. L’uguaglianza non è *octroyée*. Essa è la conquista, mai definitivamente acquisita, delle lotte per i diritti e deve dunque coniugarsi con l’autonomia. Diritti di libertà e diritti sociali sono infatti connessi sotto l’insegna dell’uguaglianza e a questi si collega anche il diritto al riconoscimento della “differenza” nel quadro di uno Stato pluralista⁶⁰. Anche su questo punto, la riflessione femminista sulla vulnerabilità può porsi non in opposizione ma in modo sinergico, laddove ci ricorda come l’autonomia non sia da intendersi come una fortezza nella quale l’individuo è rinchiuso, una “inner citadel”⁶¹, ma debba essere interpretata come un concetto relazionale, “nel duplice senso che il suo sviluppo ed esercizio richiede una forte impalcatura e un esteso supporto sociale e che il suo sviluppo e il suo esercizio può essere contrastato da relazioni interpersonali di sfruttamento o oppressive e da istituzioni sociali e politiche ingiuste”⁶². In questa ottica, se, da un lato, essere autonomi significa esporsi alle relazioni sociali – e dunque essere vulnerabili –, dall’altro, proteggere dalla vulnerabilità significa promuovere per quanto possibile l’autonomia⁶³. Senza contare che, come ha mostrato Butler, la rivendicazione/esposizione della vulnerabilità può essere in alcuni casi essa stessa un atto di *agency* politica, una strategia di resistenza⁶⁴.

Le prospettive della vulnerabilità e della cura possono dunque aiutarci a ridisegnare le politiche sociali, coinvolgendo nella loro progettazione gli attori rilevanti (e, in primo luogo, quanti ricevono e prestano cura), al fine di garantire l’effettività dei diritti fondamentali. Esse segnalano inoltre l’importanza di costruire una democrazia di genere⁶⁵ e la necessità di affrontare le sfide che provengono dalle nuove forme di precarizzazione (“precarity”). Infine, esse possono orientare l’interpretazione del diritto (e dei diritti). Penso ad esempio al tema della violenza di genere, dove il riconoscimento della vulnerabilità come dato costante delle relazioni intime potrebbe aiutare tanto a impostare politiche di prevenzione, che decostruiscono i rigidi confini fra le identità di genere, quanto a disegnare modelli di intervento mirati sui contesti specifici della violenza. La presa in carico della vulnerabilità implica ad esempio, in questo ambito, dare spazio e valore alle vittime, costruendo reti adeguate di ascolto, protezione e sostegno economico⁶⁶, offrire agli uomini maltrattanti l’opportunità di intraprendere percorsi di cambiamento⁶⁷, riconoscere e supportare adeguatamente i figli che vivono la violenza domestica e gli orfani di femminicidio, nella consapevolezza che i traumi subiti possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo, ossia mettere in atto una serie di strategie che vanno al di là della rigida logica del processo, che spesso mette sotto accusa le vittime e le lascia prive di protezione.

Nelle diverse strategie che lo Stato potrebbe adottare, coinvolgendo il più possibile gli attori non istituzionali rilevanti (gruppi femministi, centri antiviolenza, etc.), evitando la stigmatizzazione e attuando politiche di prevenzione di ampio respiro e politiche di protezione ed *empowerment* mirate, potrebbe emergere la figura di quello che Fineman chiama un “responsive State”, molto lontano, purtroppo, da quella Italia che recentemente, proprio per la sua incapacità di tutelare le vittime di violenza di genere, è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani⁶⁸.

Note

¹ C'è chi ha parlato di un filone ebraico della vulnerabilità (cfr. ad esempio Rossetti, 2018, pp. 83-108), forse sarebbe più appropriato definirlo ebraico-cristiano.

² Cfr. Cavarero, 2013.

³ Cfr. Butler, 2004 e Cavarero, 2007. Per un confronto fra le due filosofe, cfr. Bernini e Guaraldo, 2009.

⁴ Sul tema cfr. ad esempio Pinto, 2018, pp. 49-82.

⁵ Nella stessa direzione Guaraldo, 2012.

⁶ Butler, 2009 e 2015.

⁷ Cfr. sul punto l'analisi di Casalini, 2018, pp. 27-48.

⁸ Butler, 2015.

⁹ Chicchi e Simone, 2017.

¹⁰ Cfr. Bauman, 2004.

¹¹ Goodin, 1985.

¹² Held, 1987, pp. 111-137.

¹³ Cfr. anche Pateman, 1988.

¹⁴ Kittay, 1999.

¹⁵ Kittay, 2015; tr. it. 2018, pp. 201-210.

¹⁶ Sul punto cfr. Bernardini, 2016.

¹⁷ Sul tema cfr. anche Dodds, 2007, pp. 500-510.

¹⁸ Fineman, 2008, pp. 1-23.

¹⁹ Fineman, 2010.

²⁰ Fineman, 2008, p. 2. Traduzione mia.

²¹ Fineman, 2008, p. 2. Traduzione mia.

²² Fineman, 2008, p. 17. Traduzione mia.

²³ Fraser und Honneth, 2003.

²⁴ Fineman, 2010; tr. it. 2018, p. 159.

²⁵ Fineman, 2004.

²⁶ Fineman, 2004, p. XVI. Traduzione mia.

²⁷ Tronto, 1993.

²⁸ Tronto, 2013.

²⁹ Tronto, 1993; tr. it. 2006, p. 182.

³⁰ Un rischio denunciato anche da Butler e da altre autrici, in riferimento ad alcune correnti dell'etica della cura e della riflessione sulla vulnerabilità (cfr. ad esempio Butler, Gambetti and Sabsay (eds), 2016).

³¹ Sul ruolo della famiglia come istituzione Fineman si è tuttavia dilungata sia in *The Autonomy Myth* che nel precedente *The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies*, 1995.

³² Sul “neo-patriarcato” si può ad esempio vedere il numero monografico di *Soft Power* (2, 2017),

intitolato *(Un)domesticated Feminism*, a cura di Ida Dominijanni. Per un'analisi storica di impianto materialista, oltre al celebre Federici, 2004; cfr. Roberts, 2017.

³³ Cfr. ad esempio Yeats, 2009.

³⁴ Sul problema della privatizzazione della cura e dello sfruttamento delle donne migranti in Italia, cfr. Sciurba, 2015.

³⁵ Cfr. Foucault, 1975.

³⁶ Foucault, 2004a e 2004b.

³⁷ Bauman, 2004.

³⁸ Re, 2006.

³⁹ Sull'ambivalenza della nozione di vulnerabilità cfr. Butler, Gambetti and Sabsay (eds), 2016. Cfr. anche Bernardini, Casalini, Giolo e Re (a cura di), 2018.

⁴⁰ Fineman, 2010; tr.it. 2018, p. 141.

⁴¹ Fineman, 2008, p. 19. Traduzione mia.

⁴² Fineman, 2008, p. 23.

⁴³ Fineman, 2008. Traduzione mia.

⁴⁴ Fineman, 2008. Traduzione mia.

⁴⁵ Ferrajoli, 2018, edizione kindle, cap. 1, par. 2.2. Cfr. anche Ferrajoli, 2013.

⁴⁶ Cfr. Ferrajoli, 2002b. Per un'analisi dell'art. 3 della Costituzione italiana che mette in evidenza come la nozione di eguaglianza sia centrale per l'ordinamento giuridico italiano e, in genere, per gli ordinamenti dei paesi democratici cfr. Mazzaresse, 2006. Per l'autrice, i due commi dell'art. 3 devono necessariamente essere letti congiuntamente, alla luce di una concezione complessa e plurale della nozione di uguaglianza giuridica.

⁴⁷ Preterossi, 2015, edizione kindle, cap. 2.

⁴⁸ Mackenzie, Rogers and Dodds, 2014, pp. 1-29.

⁴⁹ Ferrajoli, 2018, edizione kindle, cap. 3, par. 5.

⁵⁰ Sul tema della salute cfr. di recente Geddes, 2018. Sull'università cfr., ad esempio, Berg and Seeber, 2016. Sulle trasformazioni cui è andata incontro l'università italiana è interessante anche il *pamphlet* pubblicato da Rosso, 2018.

⁵¹ Ciaramelli, 2013, p. 256.

⁵² Ferrajoli, 2007, p. 43. Sui diritti sociali come diritti fondamentali, cfr. anche Ferrajoli, 2002a.

⁵³ Ferrajoli, 2012, p. 120.

⁵⁴ Nell'analizzare criticamente *Principia iuris* (2007), opera in cui Ferrajoli si è impegnato nella costruzione di una teoria assiomatica del gius-costituzionalismo, Riccardo Guastini ha rilevato l'impossibilità di distinguere "il diritto" dai concetti e dalle dottrine impiegate dai giuristi cfr. Guastini, 2008. Per una discussione di *Principia iuris*, si può vedere Mazzaresse, 2008a e Catania, 2009. Hanno autorevolmente riconosciuto la possibilità di attingere, per alcuni aspetti, alla teoria di Ferrajoli, pur avendo orientamenti molto differenti e criticando alcune linee di fondo della sua costruzione teorica, tra gli altri, Costa, 2009, Preterossi, 2009 e Baccelli, 2012. I saggi di Catania, Costa e Preterossi sono stati raccolti successivamente in Baccelli (a cura di), 2012. Il volume contiene inoltre un saggio di Giuseppe Palmisano e la replica di Ferrajoli alle considerazioni critiche rivolte alla sua opera.

⁵⁵ Cfr., in particolare sulla giurisprudenza delle corti europee, Ruet, 2015, Burguorgue-Larsen (éd.), 2014 e Timmer, 2013.

⁵⁶ Questo aspetto è stato sottolineato da Elena Pariotti nella relazione su "Vulnerabilità e soggetto dei diritti umani" tenuta nell'ambito del Convegno su "La semantica della vulnerabilità" (Università degli Studi di Ferrara, 15 settembre 2017).

⁵⁷ Il termine è stato impiegato da Gianfrancesco Zanetti nella sua relazione introduttiva alla "Giornata di dialogo su Diritti negati. Diritti tutelati. I diritti dei bambini, percorsi di analisi e buone pratiche", presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 6 ottobre 2016.

⁵⁸ Sul tema, oltre al già citato saggio di Alessandra Sciarba, si possono vedere le ricerche periodicamente pubblicate su *InGenere*, <http://www.ingenere.it/>.

⁵⁹ Sul punto cfr. anche Mazzaresse, 2006.

⁶⁰ Sul tema, oltre a Ferrajoli, 2018, si può vedere Mazzaresse, 2008b e 2013.

⁶¹ Cfr. Christman, 1999.

⁶² Mackenzie, Rogers and Dodds, 2014, p. 17. Traduzione mia. Sulla nozione di “autonomia relazionale” cfr. anche Mackenzie and Stoljar (eds), 2000.

⁶³ Mackenzie, 2000, pp. 33-59. Per Mackenzie, che muove dall'approccio delle capacità di Sen e Nussbaum, l'autonomia è sia “la *capacità* di condurre una vita autodeterminata”, sia “lo *status* di essere riconosciuti come agenti autonomi dagli altri” (ivi, p. 41. Traduzione mia). Cfr. anche Anderson, 2000, pp. 134-161.

⁶⁴ Cfr. Butler, 2016, pp. 12-27 e 2017.

⁶⁵ Non posso qui dilungarmi sulle diverse prospettive dalle quali il tema è stato affrontato, mi limito a rimandare, oltre che al già citato libro di Joan Tronto, *Caring Democracy*, al recente Casadei, 2017.

⁶⁶ Per altro in linea sia con la Convenzione di Istanbul che con la direttiva UE a tutela delle vittime di reato 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GUUE 14.11.2012), che ha dato impulso alla creazione anche a livello nazionale di reti e servizi di sostegno alle vittime di reato (cfr. in Italia Rete Dafne, <http://retedafne.it>).

⁶⁷ Come avviene nelle esperienze – purtroppo ancora scarse in Italia – dei Centri di ascolto per uomini maltrattanti (cfr. ad esempio <http://www.centrouominimaltrattanti.org/>).

⁶⁸ Corte Europea dei diritti umani, *Talpis c. Italia*, 2 marzo 2017.

Riferimenti bibliografici

Anderson, J. (2000), “Autonomy and Vulnerability Entwined”, in C. Mackenzie and N. Stoljar (eds), *Relational Autonomy. Feminist perspectives on autonomy, agency, and the social self*, Oxford: Oxford U.P., pp. 134-161.

Baccelli, L. (2012), “Assiomatizzare i diritti?”, in L. Baccelli (a cura di), *More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, Torino: Giappichelli, pp. 37-83.

Baccelli, L. (a cura di) (2012), *More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, Torino: Giappichelli.

Bauman, Z. (2004), *Wasted Lives. Modernity and its outcasts*, Cambridge: Polity.

Berg, M. and Seeber, B.K (2016), *The Slow Professor. Challenging the culture of speed in the academy*, Toronto: Toronto U. P.

Bernardini, M.G. (2016), *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari fra filosofia del diritto e disability studies*, Torino: Giappichelli.

Bernini, L. e Guaraldo, O. (a cura di) (2009), *Differenza e relazione. L'ontologia dell'umano nel pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero*, Verona: Ombre corte.

Burgogue-Larsen, L. (éd.) (2014), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, Paris: Pedone.

Butler, J. (2004), *Precarious Life. The powers of mourning and violence*, London: Verso.

Butler, J. (2009), *Frames of War. When is life grievable?*, London: Verso.

Butler, J. (2015), *Notes Toward a Performative Theory of Assembly*, Cambridge (MA.): Harvard U. P.

Butler, J. (2016), "Rethinking Vulnerability and Resistance", in J. Butler, Z. Gambetti and L. Sabsay (eds), *Vulnerability in Resistance*, Durham (NC): Duke U. P., pp. 12-27.

Butler, J., Gambetti, Z. and Sabsay, L. (eds) (2016), *Vulnerability in Resistance*, Durham (NC): Duke U. P.

Casadei, Th. (2017), *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Roma: Aracne.

Casalini, B. (2018), "Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità", in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma: IF Press, pp. 27-48.

Catania, A. (2009), "Formalizzazione del diritto e 'disordine' della politica: i *Principia iuris* di Luigi Ferrajoli", in A. Catania, P. Costa e G. Preterossi, "*Principia iuris* di Luigi Ferrajoli", *Iride*, 1, pp. 207-211.

Cavarero, A. (2007), *Orrorismo, ovvero la violenza sull'inerte*, Milano: Feltrinelli.

Cavarero, A. (2013), *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Milano: Cortina.

Chicchi, F. e Simone, A. (2017), *La società della prestazione*, Roma: Ediesse.

Christman, J. (ed.) (1999), *The Inner Citadel. Essays on individual autonomy*, Oxford: Oxford U. P.

Ciaramelli, F. (2013), *Consenso sociale e legittimazione giuridica. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.

Costa, P. (2009), "*Principia iuris* di Luigi Ferrajoli: Un invito alla lettura", in A. Catania, P. Costa e G. Preterossi, "*Principia iuris* di Luigi Ferrajoli", *Iride*, 1, pp. 211-217.

Dodds, S. (2007), "Depending on Care. Recognition of vulnerability and the social contribution of care provision", *Bioethics*, 9, pp. 500-510.

Federici, S. (2004), *Women, The Body and Primitive Accumulation*, New York: Autonomedia.

Ferrajoli, L. (2002a), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Roma-Bari: Laterza.

Ferrajoli, L. (2002b), "Lo Stato di diritto fra passato e futuro", in P. Costa e D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano: Feltrinelli, pp. 349-386.

Ferrajoli, L. (2007), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari: Laterza.

Ferrajoli, L. (2012), "La logica nel diritto e nella teoria del diritto", in L. Baccelli (a cura di), *More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, Torino: Giappichelli, pp. 113-151.

Ferrajoli, L. (2013), *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari: Laterza.

Ferrajoli, L. (2018), *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari: Laterza.

Fineman, M.A. (1995), *The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies*, New York: Routledge.

Fineman, M.A. (2004), *The Autonomy Myth. A theory of dependency*, New York: The New Press.

Fineman, M.A. (2008), "The Vulnerable Subject. Anchoring equality in the human condition", *Yale Journal of Law & Feminism*, 1, pp. 1-23.

Fineman, M.A. (2010), "The Vulnerable Subject and the Responsive State", *Emory Law Journal*, 2, pp. 251-275; tr. it. "Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile", in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma: IF Press, 2018, pp. 141-178.

Foucault, M. (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris: Gallimard.

Foucault, M. (2004a), *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Paris: Gallimard, Seuil.

Foucault, M. (2004b), *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979)*, Paris: Gallimard, Seuil.

Fraser, N. und Honneth, A. (2003), *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Geddes, M. (2018), *La salute sostenibile. Perché possiamo permetterci un servizio sanitario equo ed efficace*, Roma: Il pensiero scientifico.

Goodin, R. (1985), *Protecting the Vulnerable. A reanalysis of our social responsibilities*, Chicago: University of Chicago Press.

Guaraldo, O. (2012), *Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della violenza*, Pisa: ETS.

Guastini, R. (2008), "Algunos aspectos de la metateoría de *Principia Iuris*", *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 31, pp. 253-260.

Held, V. (1987), "Non Contractual Society", in M. Hanen and K. Nielsen (eds), *Science, Morality and Feminist Theory*, Calgary: University of Calgary Press, pp. 111-137.

Kittay, E.F. (1999), *Love's Labor. Essays on women, equality and dependency*, New York: Routledge.

Kittay, E.F. (2015), "Dependency", in R. Adams, B. Reiss and D. Serlin (eds), *Keywords for Disability Studies*, New York: New York U. P.; tr. it. "Dipendenza", in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma: IF Press, 2018, pp. 201-210.

Mackenzie, C. (2000), "The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability", in C. Mackenzie and N. Stoljar (eds), *Relational Autonomy. Feminist perspectives on autonomy, agency, and the social self*, Oxford: Oxford U. P., pp. 33-59.

Mackenzie, C., Rogers, W. and Dodds, S. (2014), "Introduction: what is vulnerability, and why does it matter for moral theory", in C. Mackenzie, W. Rogers and S. Dodds (eds), *Vulnerability. New Essays in ethics and feminist philosophy*, Oxford: Oxford U. P., pp. 1-29.

Mackenzie, C. and Stoljar, N. (eds) (2000), *Relational Autonomy. Feminist perspectives on autonomy, agency, and the social self*, Oxford: Oxford U. P.

Mazzarese, T. (2006), "Principio d'eguaglianza e diritti fondamentali: una (ri) lettura dell'articolo 3 della Costituzione", in G. Maniaci (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Milano: Giuffrè, pp. 329-360.

Mazzarese, T. (2008a), "*Principia iuris*: optimismo metodológico y reafirmación

de la cultura de los derechos”, *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 31, pp. 261-278.

Mazzarese, T. (2008b), “Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali. Nuove sfide e crisi dello Stato costituzionale di diritto”, in Th. Casadei (a cura di), *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*, Reggio Emilia: Diabasis, pp. 207-231.

Mazzarese, T. (a cura di) (2013), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Torino: Giappichelli.

Pateman, C. (1988), *The Sexual Contract*, Stanford (Ca.): Stanford U. P.; tr. it. *Il contratto sessuale*, Roma: Editori Riuniti, 1997.

Pinto, A. (2018), “Vulnerabilità: come trasformare il dato ontologico in categoria politica? Un confronto tra Adriana Cavarero e Judith Butler”, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma: IF Press, pp. 49-82.

Preterossi, G. (2009), “*Principia iuris* tra normatività e potere: sullo Stato costituzionale di diritto nella teoria di Luigi Ferrajoli”, in A. Catania, P. Costa e G. Preterossi, “*Principia iuris* di Luigi Ferrajoli”, *Iride*, 1, pp. 217-224.

Preterossi, G. (2015), *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari: Laterza.

Re, L. (2006), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Roma-Bari: Laterza.

Roberts, A. (2017), *Gendered States of Punishment and Welfare. Feminist political economy, primitive accumulation and the law*, London: Routledge.

Rossetti, S. (2018), “La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo antispecista”, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma: IF Press, pp. 83-108.

Rosso, R. (2018), *Morte e resurrezione delle università. Dalle università del Grande Fratello alla Slow University*, Kindle Direct Publishing, edizione kindle.

Ruet, C. (2015), “La vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme”, *Revue trimestrielle des droits de l’homme*, 102, pp. 317-340.

Sciarba, A. (2015), *La cura servile. La cura che serve*, Pisa: Pacini.

Timmer, A. (2013), “A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights”, in M.A. Fineman, A. Grear (eds), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Farnham and Burlington: Ashgate, pp. 147-170.

Tronto, J. (1993), *Moral Boudaries. A political argument for an ethic of care*, New York: Routledge; tr. it. *Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura*, a cura di A. Facchi, Reggio Emilia: Diabasis, 2006.

Tronto, J. (2013), *Caring Democracy. Markets, equality and justice*, New York: New York U. P.

Yeats, N. (2009), *Globalizing Care Economies and Migrant Workers. Explorations in global care chains*, New York: Palgrave Macmillan.